

STATUTO E REGOLAMENTO



TITANIUM ACADEMY S.R.L
FORMAZIONE UNIVERSITARIA

STATUTO E REGOLAMENTO

ALLEGATO "A", REPERTORIO N. 2504, RACCOLTA N. 2338

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART.1

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "**TITANIUM ACADEMY S.R.L.**"

ART.2

La Società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Essa potrà istituire altre sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze stabili, in qualunque parte del territorio nazionale ed anche all'estero.

ART.3

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

La realizzazione e la conseguente gestione di istituti scolastici di ogni ordine e grado, di scuole di specializzazione post-laurea/post-diploma e di università telematica e non; il tutto da attuarsi tramite: l'assunzione di docenti, presidi, direttori, tutti aventi titoli idonei; l'assunzione di personale non docente; l'organizzazione dei mezzi, strumenti e strutture occorrenti allo scopo;

- la realizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale e/o di orientamento.

STATUTO E REGOLAMENTO

La società potrà inoltre:

- organizzare, promuovere, curare, attuare, gestire, sia in

proprio che per conto o incarichi di terzi:

· studi e ricerche; incontri e convegni; seminari di studi;

conferenze e dibattiti; corsi di formazione; corsi di

aggiornamento; corsi di qualificazione e specializzazione;

corsi relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di

lavoro; corsi di aggiornamento post-diploma e post-laurea

(anche in convenzione con università, enti pubblici e

privati); master di I e II livello (anche in convenzione con

università, enti pubblici e privati); corsi di

perfezionamento post-diploma e post-laurea (anche in

convenzione con università, enti pubblici e privati); scuole

di specializzazione post-laurea e post-diploma; università

telematica e non;

- sperimentare attività e servizi educativi di prevenzione;

recupero dello svantaggio socio-culturale; formazione ed

esperienza manageriale e/o imprenditoriale di natura

informatica;

- sperimentare e promuovere iniziative di formazione e

produzione su temi relativi alla salute e alla sicurezza nei

luoghi di lavoro; iniziative di orientamento nel settore

scolastico e di formazione professionale (alunni, docenti e

personale a.t.a.); corsi su temi relativi alla salute e alla

sicurezza nei luoghi di lavoro in aula e on-line; corsi di

STATUTO E REGOLAMENTO

distanza (fad); progetti di ricerca didattica e scientifica;

supporto scolastico agli alunni di ogni ordine e grado;

corsi di aggiornamento teorico-pratici per educatori,

insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in

musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

attività editoriale, pubblicazione di un bollettino,

pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché degli

studi e delle ricerche compiute; assistenza universitaria;

- preparare personale ed esperti qualificati per il

sostegno; l'animazione;

- elaborare e divulgare: documenti; pubblicazioni di

carattere scientifico-culturale;

- partecipare, concorrere e collaborare a programmi di

ricerca; studi su iniziative di altre istituzioni e, in

particolare, collaborare con scuole di specializzazione post-

laurea e post-diploma; istituti di istruzione di ogni ordine

e grado; università telematica e non;

- realizzare iniziative utili alla ricerca e allo studio dei

problemi educativi e formativi per la promozione di servizi

alla scuola; iniziative di promozione sociale, progetti di

inserimento e socializzazione per extra comunitari; progetti

destinati a persone della terza età; iniziative destinate a

persone inabili;

- promuovere e partecipare a consorzi con istituzioni

scolastiche, università, organizzazioni ed enti pubblici e

STATUTO E REGOLAMENTO

privati, italiani e stranieri;

- promuovere e favorire la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, con lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo;

- stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi.

Tutti gli utili derivanti dalle attività di formazione professionale e/o di orientamento, se finanziate o cofinanziate con risorse pubbliche, dovranno essere totalmente reinvestiti sempre in attività di formazione e/o orientamento.

La società potrà inoltre; sia in Italia che all'estero e nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, l'attività di:

- istituzione, richiedendo l'accreditamento presso il Miur, di università private, scuole di specializzazione, residenziali o telematiche, con l'ausilio degli strumenti messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;

- svolgimento di attività didattica e di ricerca scientifica finalizzata alla formazione di mediatori linguistici ed operatori esperti in nuove tecnologie, nonché all'avanzamento delle conoscenze nei settori connessi con le dette attività;

- promozione, anche in collaborazione con altri organi,

STATUTO E REGOLAMENTO

delle condizioni che rendono effettivo il diritto allo

studio per gli studenti italiani e stranieri;

- cura, anche in concorso con la regione e con enti pubblici

e privati, dell'orientamento degli studenti ai fini

dell'iscrizione ai corsi, anche con riguardo ai futuri

sbocchi professionali ed al tutorato; attraverso

l'istituzione di sedi e collegi all'estero; dedica di

speciale attenzione allo sviluppo della cooperazione

scientifica e didattica internazionale, orientandola

prioritariamente al conseguimento di una migliore

integrazione tra le diverse culture ed al superamento dei

divari di sviluppo, anche dotandosi di apposite strutture;

promozione della lingua e della cultura italiana all'estero

come espressione di un ampio ed importante patrimonio

culturale; promozione, con servizi didattici integrativi,

dell'aggiornamento culturale e professionale permanente e

dell'aggiornamento dei docenti di qualsiasi ordine e grado;

istituzione, organizzazione e gestione, in proprio e per

conto terzi, diretta ed indiretta, di scuole ed istituti

privati, con presa d'atto, convenzionati e legalmente

riconosciuti, corsi per corrispondenza, collegi, pensionati

e refettori per convittori, semi-convittori ed esterni;

promozione e realizzazione di attività di ricerca e di

studio ed assistenza tecnico-operativa e gestionale volte

alla realizzazione di interventi educativi ed iniziative

STATUTO E REGOLAMENTO

culturali in genere; assunzione di mandati da università

pubbliche e private, enti pubblici e privati, enti di

formazione, anche in via esclusiva, per pubblicizzare

iniziative formative, quali quelle della laurea, master,

corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione istituiti

da università pubbliche e private, enti pubblici e privati,

enti di formazione; nel contempo messa a disposizione degli

enti stessi di aule, anche attrezzate multimedialmente e

quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività;

progettazione, gestione, erogazione, monitoraggio e

rendicontazione di corsi, seminari e master, privati ed

aziendali, per la formazione professionale, in particolare

rivolti alla formazione superiore e continua, con utilizzo

totale o parziale di finanziamenti provenienti da

fondazioni, enti, istituzioni, fondi strutturali nazionali,

europei ed extra-europei; orientamento professionale,

ivi comprese le attività connesse alla riconversione e

riqualificazione dei lavoratori adulti, atta a promuovere e

realizzare, nelle competenti sedi istituzionali, iniziative

per l'esportazione di know-how nei paesi in via di sviluppo;

realizzazione di servizi di marketing e piani di marketing;

promozione, realizzazione e gestione di eventi, meeting,

giornate di studio, conferenze, seminari, convegni,

congressi, workshop; realizzazione di servizi annessi

all'attività convegnistico-congressuale (interpretariato,

STATUTO E REGOLAMENTO

traduzione, assistente agli eventi), gestendo le attività

anche dal punto di vista tecnico (multimedialità,

videoconferenza); realizzazione, promozione e valorizzazione

del territorio, di siti archeologici, naturalistici,

industriali dismessi, storici, di interesse culturale,

contribuendo, attraverso progetti, studi e ricerche, alla

riqualificazione ambientale del territorio stesso;

realizzazione di (e sostegno a) studi e ricerche scientifiche

riguardanti il benessere psicofisico e sociale della persona

in relazione alla sfera della sua personalità, al suo

benessere ed all'ambiente che la circonda, favorendone i

processi di integrazione e sviluppo ed istituendo istituti

di studi superiori di naturopatia. Per il conseguimento

delle proprie finalità, la società promuove forme di

collaborazione con enti di cultura e di ricerca, con

università nazionali ed internazionali, nonché con

istituzioni locali pubbliche e private. quale espressione

della sua vocazione internazionale, favorisce gli scambi

culturali, la mobilità dei docenti e degli studenti ed il

riconoscimento dei loro "curricula" didattici, secondo la

normativa stabilita dalle istituzioni/organi didattici

competenti. garantisce pari opportunità nell'accesso agli

studi e nel reclutamento di carriera, senza distinzione di

sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o

condizioni personali e sociali. la società potrà inoltre

STATUTO E REGOLAMENTO

assumere, in Italia ed all'estero, partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto simile od affine al proprio, purchè con esclusione del fine del collocamento ed effettuare il controllo ed il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico, organizzativo, societario e commerciale, delle società od enti nelle quali partecipa. tale attività si concretizza nel governo del gruppo delle società partecipate, nella individuazione, predisposizione e controllo sull'attuazione dei piani strategici, nelle attività finalizzate alla razionalizzazione ed al coordinamento delle attività esercitate dalle partecipate e nelle attività svolte al fine di dare efficienza nell'utilizzo di alcuni servizi di utilizzo comune. nel rispetto delle inderogabili norme di legge, allo scopo di conseguire l'oggetto sociale e quindi in funzione strumentale e non prevalente, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie (compresa la stipulazione di mutui edilizi e fondiari), industriali e commerciali, sia mobiliari che immobiliari, utili e necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, ditte, cooperative e consorzi aventi oggetto simile od affine al proprio, purchè con esclusione del fine del collocamento, nonchè prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi. restano espressamente

STATUTO E REGOLAMENTO

escluse tutte le attività vietate dalla legge o da questa

espressamente riservate a diversi tipi di società. la

società potrà beneficiare di tutte le agevolazioni di

carattere finanziario, fiscale, assicurativo e previdenziale

previste da leggi europee, nazionali e regionali.

Unicamente per il raggiungimento dell' oggetto sociale e

senza che ciò costituisca attività prevalente, la società

può compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali,

industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e

passive, necessarie o utili, anche indirettamente, per il

conseguimento dell' oggetto sociale, può assumere

interessenze e partecipazioni in altre società od imprese,

costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od

affine al proprio, può concedere fidejussioni, prestare

avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili

sociali, anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi,

nonché a favore di istituti di credito, banche e società

finanziarie, il tutto non nei confronti del pubblico né,

quanto all'assunzione di partecipazioni, a scopo di

collocamento e salvi, comunque, i limiti di legge e le

eventuali necessarie autorizzazioni.

Per l'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale

la società dovrà dotarsi di tutti i requisiti previsti dalla

legge e dovrà iscriversi in tutti gli albi o elenchi

previsti dalle norme legislative in materia.

STATUTO E REGOLAMENTO

In ogni caso l'eventuale esercizio delle attività "protette"

verrà demandato a professionisti abilitati ed iscritti negli

appositi albi i quali si assumeranno ogni eventuale

responsabilità.

Nell'esercizio delle proprie attività, la società potrà

richiedere alle competenti autorità Pubbliche e private,

tutte le opportune licenze, concessioni, permessi ed

autorizzazioni.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di

cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari,

immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti

gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto

sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che

indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre

società o imprese, aventi oggetto analogo o affine e

connesso al proprio, e prestare garanzie di ogni tipo, anche

a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via

non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e

nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di

attività riservate.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100,

termine che potrà essere prorogato o ridotto con

deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le

maggioranze previste per le modificazioni dell'atto

STATUTO E REGOLAMENTO

costitutivo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI -TITOLI DI DEBITO

ART.5

Il capitale sociale è di Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** e può essere diviso in partecipazioni anche di diverso ammontare e anche non proporzionali ai conferimenti.

ART.6

Il capitale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea, sia mediante passaggio a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili, sia mediante nuovi conferimenti.

In tale ultimo caso il conferimento potrà avere ad oggetto, oltre che il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società medesima. Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione.

In caso di conferimento di opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opere o di

STATUTO E REGOLAMENTO

servizi; in tal caso il socio può sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di riduzione del capitale di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c.

La delibera di aumento di capitale sociale a pagamento può consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In tal caso, i soci, che in sede di esercizio del diritto di sottoscrizione ne abbiano fatto contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote rimaste inoptate.

In caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, non può essere omissa il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, cod.

STATUTO E REGOLAMENTO

civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, sarà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi dell'art. 2465, comma 2, cod. civ..

ART. 7

La società può emettere titoli di debito con decisione dell'organo amministrativo assunta con le modalità e le maggioranze di cui al successivo art.25, per il caso che sia nominato un Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

Le quote di partecipazione sono indivisibili.

In ogni caso, nell'ipotesi di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 cod. civ..

STATUTO E REGOLAMENTO

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Si precisa che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ., la vendita coattiva avrà ad oggetto la parte della quota di partecipazione del socio moroso corrispondente alla quota non ancora liberata.

ART. 9

I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470 cod. civ..

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, qualora un socio intenda trasferire, per atto tra vivi a titolo oneroso, in tutto o in parte, la propria partecipazione ovvero i diritti di opzione sulle nuove partecipazioni in caso di aumento del capitale, dovrà previamente offrirli in prelazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata a.r., da inviarsi per conoscenza anche all'organo amministrativo, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo di vendita e le modalità di pagamento.

Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà

STATUTO E REGOLAMENTO

(a qualsiasi titolo, ivi incluso il conferimento in società)

ma anche quello della nuda proprietà e/o costituzione/trasferimento di altro diritto reale sulla partecipazione (o sui diritti d'opzione).

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al primo comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r., nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutta la partecipazione o i diritti di opzione offerti in prelazione.

L'esercizio del diritto di prelazione potrà avere ad oggetto solo l'intera partecipazione offerta in prelazione e dovrà avvenire mediante avviso scritto inviato al socio offerente e all'organo amministrativo, contenente la dichiarazione di esercizio di tale diritto, che dovrà pervenire nel termine anzidetto. Se la prelazione viene esercitata da più soci, la partecipazione oggetto della stessa è ripartita in proporzione alla misura della partecipazione posseduta nella società.

Se alcuno dei soci informati non eserciti il diritto di prelazione sulla partecipazione che avrebbe diritto di acquistare, quest'ultima andrà ad accrescere il diritto di prelazione degli altri soci in misura proporzionale alla loro partecipazione nella società.

STATUTO E REGOLAMENTO

Le disposizioni relative al diritto di prelazione di cui ai precedenti commi non si applicano in caso di cessione delle partecipazioni e/o dei diritti di opzione e/o anche in caso di cessione dell'usufrutto o della nuda proprietà sulle partecipazioni qualora tali operazioni siano compiute dal socio con discendenti o ascendenti in linea retta.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della partecipazione sociale.

Gli eredi o i legatari che subentrano nella titolarità della partecipazione del socio defunto avranno diritto di essere iscritti nel libro dei soci, ove esistente, previa dimostrazione all'organo amministrativo della società della loro qualità di soci presso il Registro delle Imprese.

La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni sociali può essere introdotta o rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci.

In caso di trasferimento a causa di morte delle partecipazioni sociali, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

STATUTO E REGOLAMENTO

Il prelaionario e l'erede dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota di partecipazione.

In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

L'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

ART.10

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART.11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non

STATUTO E REGOLAMENTO

può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.12

Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art.2479 c.c., quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

ART.13

L'assemblea può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia o nel territorio dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sarà inviato dall'organo amministrativo oppure dai soggetti indicati all'art.11, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai recapiti risultanti dal registro imprese o comunicati dai soci in relazione alla tipologia di comunicazione prescelta.

Può essere prevista una seconda convocazione, non prima di ventiquattro ore dalla precedente, per il caso in cui

STATUTO E REGOLAMENTO

nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea

non risulti legalmente costituita.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari

si intendono regolarmente adottate quando partecipi

all'adunanza l'intero capitale sociale e purché tutti gli

amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o

informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo

fax o altro mezzo comunque idoneo a provare detta

informazione) e nessuno si opponga alla trattazione

dell'argomento.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non

partecipano all'adunanza, dovranno comunicare per iscritto

di essere informati in merito alla riunione e agli argomenti

posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla

trattazione degli stessi. Tale comunicazione potrà avvenire

a mezzo fax o altro mezzo idoneo a provare detta

comunicazione.

ART. 14

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,

può farsi rappresentare con delega scritta da altro

soggetto, anche non socio.

La delega, conferita per l'assemblea di prima convocazione,

ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco.

STATUTO E REGOLAMENTO

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo o ai dipendenti della società, né a società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

ART.15

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori con poteri congiunti o disgiunti e in caso di disaccordo o, in mancanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART.16

E' ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano in audio e/o audio/video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità

STATUTO E REGOLAMENTO

di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione, se dovuto, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.17

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui all'art.2479 bis, anche in seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale scritto e firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e devono essere raccolte nell'apposito libro,

STATUTO E REGOLAMENTO

da conservare agli atti della società.

ART.18

Le decisioni che per legge ovvero in forza del presente atto costitutivo non debbono necessariamente essere adottate mediante deliberazione assembleare, possono essere assunte mediante consultazione scritta dei soci.

In tal caso il testo scritto della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale.

Esso deve essere sottoposto a ciascun socio, con comunicazione, a mezzo: lettera raccomandata, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti ai soci ai relativi recapiti, in base al sistema prescelto.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione quando il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del socio interpellato.

Il socio interpellato nei modi di cui sopra può prestare il proprio consenso sottoscrivendo il testo predisposto o altri menti approvandolo per iscritto; in ogni caso in modo tale che risultino con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione che il consenso alla stessa.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e la stessa sia stata approvata con le medesime maggioranze di cui all'art.17.

STATUTO E REGOLAMENTO

Le decisioni dei soci così assunte devono essere trascritte a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci e la relativa documentazione è conservata agli atti della società.

ART.19

Le decisioni che per legge ovvero in forza del presente atto costitutivo non debbono necessariamente essere adottate mediante deliberazione assembleare, possono essere assunte anche mediante consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte dei soci.

Ciascun socio potrà manifestare il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della discussione.

La decisione si perfeziona validamente quando tanti soci che rappresentano la maggioranza di cui all'art.17 abbiano espresso e comunicato alla società il proprio consenso e sempre che tutti i soci siano stati interpellati.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART.20

L'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone, anche non soci.

STATUTO E REGOLAMENTO

L'Organo Amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, salve le cause di cessazione previste dalla legge o revoca da parte dei soci.

ART.21

L'amministrazione può essere affidata con decisione dei soci, assunta anche al di fuori del metodo assembleare:

- ad un Amministratore Unico;
- a una pluralità di Amministratori, da un minimo di tre ad un massimo di cinque.

Ove vi sia pluralità di Amministratori, questi ultimi potranno agire, anziché con il metodo collegiale, nel qual caso costituiranno il Consiglio di Amministrazione, o in forma disgiunta o in forma congiunta, come meglio appresso specificato, salvo che per quelle materie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo che dovrà deliberare col metodo collegiale.

I soci decidono sul numero degli amministratori, sulle modalità di amministrazione - nel caso in cui gli amministratori siano più d'uno - e provvedono alla loro nomina.

ART.22

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che

STATUTO E REGOLAMENTO

la legge o il presente statuto riservano alla competenza esclusiva dei soci.

ART.23

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, salvo che i soci non vi abbiano provveduto all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri, fatti salvi quelli non delegabili ai sensi di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale, se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva riunione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare i soci perché provvedano alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.24

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

ART.25

Qualora si adotti il metodo collegiale, il Consiglio di

STATUTO E REGOLAMENTO

Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale, ove nominato.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza, ai recapiti comunicati alla società.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire, con i suddetti mezzi, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

ART. 26

Il Consiglio può svolgersi anche in audio o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni

STATUTO E REGOLAMENTO

sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Dell'esito della riunione deve essere dato conto nel verbale, da inserirsi nell'apposito libro tenuto a norma di legge.

ART.27

Nel caso di decisione assunta mediante consultazione scritta, si osservano le formalità disciplinate rispettivamente all'art.17, ferme restando le maggioranze di cui all'articolo precedente; e nel caso di decisioni mediante consenso espresso per iscritto si applicano le formalità di cui all'art.18, ferme dette maggioranze.

ART.28

Ai membri dell'Organo Amministrativo o all'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso da determinarsi con decisione dei soci.

ART. 29

Salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere attribuita disgiuntamente a ciascun amministratore, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

In tal caso si applica l'art.2257, c.c., ma la maggioranza di cui al terzo comma viene calcolata per teste.

STATUTO E REGOLAMENTO

ART. 30

Salvo quanto per legge o in forza del presente atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione può essere attribuita agli Amministratori congiuntamente, ai sensi dell'art.2258 c.c.

Per l'adozione di tutte le deliberazioni occorre il consenso della maggioranza degli Amministratori, calcolata per teste.

ART. 31

La rappresentanza della società spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- a ciascun Amministratore Delegato, nei limiti della delega;
- a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva;
- a tutti gli Amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva;
- in caso di amministrazione plurima, comunque, secondo quanto stabilito all'atto della nomina, anche in modo difforme da quanto sopra.

ART. 32

L'organo amministrativo può, nei limiti dei propri poteri, nominare procuratori speciali per determinati affari o gruppi di affari, direttori tecnici, nonché institori da preporre a rami o settori dell'impresa all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

STATUTO E REGOLAMENTO

TITOLO V

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ART. 33

Qualora la società intenda nominare un organo per il controllo contabile, può affidare quest'ultimo a un sindaco unico o a un collegio sindacale nel numero minimo previsto dalla legge, o ad un Revisore, scelto tra gli iscritti nell'apposito registro. La relativa decisione spetta all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.2479 c.c.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 c.c.

ART. 34

L'Organo Sindacale, se nominato, è composto dal numero di membri previsto dalla legge.

Se del caso, le adunanze relative possono svolgersi in audio/video conferenze con le modalità previste per le assemblee.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Con le stesse modalità e con gli stessi limiti viene nominato il Revisore contabile.

TITOLO VI

RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO E REGOLAMENTO

ART.35

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

ART.37

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, esso è esercitato, con le modalità di cui sopra, entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, il socio recedente non potrà revocarla, se non con il consenso della società medesima.

ART.37

Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, se viene revocata la decisione o la delibera che lo legittima oppure viene deliberato lo scioglimento della società.

ART.38

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere

STATUTO E REGOLAMENTO

il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato ai sensi del terzo comma dell'art.2473 c.c.

ART. 39

L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, comunica al socio recedente, mediante lettera raccomandata a.r., entro 60 (sessanta) giorni, l'ammontare della somma da rimborsare. Qualora il socio, entro i successivi 15 (quindici) giorni non comunichi, sempre a mezzo lettera raccomandata a.r., all'organo amministrativo la propria adesione o espressamente rifiuti la proposta formulata, tale determinazione sarà compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, su istanza della parte più diligente.

ART. 40

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

ART. 41

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso da parte degli altri soci proporzionalmente alle partecipazioni possedute, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dagli altri soci. Qualora tutti gli altri soci

STATUTO E REGOLAMENTO

si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore di uno o di alcuni soltanto dei soci.

Qualora ciò non avvenga, l'organo amministrativo effettuerà il rimborso, nel termine di cui sopra, utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convocherà l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 c.c.; ove la riduzione del capitale non sia possibile, la società verrà posta in liquidazione.

ART. 42

Il socio può essere escluso dalla società:

- a) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;
- b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- c) nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci, e ferma restando la possibilità per i soci di continuare l'esercizio per conto proprio o di terzi delle eventuali attività concorrenti già svolte;
- d) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- e) qualora scompaia ex art. 48 cod. civ. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. cod. civ.;

STATUTO E REGOLAMENTO

f) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi

alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il

relativo termine computare secondo il calendario comune,

comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei

soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.

L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con

apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai

fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della

maggioranza richiesta, non si tiene conto della

partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a

cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione

avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della

notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine,

il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al

tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà

al rimborso ai sensi di legge.

In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione

comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di

amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa

diviene efficace.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

ART. 43

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

STATUTO E REGOLAMENTO

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge, da presentare ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Tale termine può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c..

ART. 44

Gli utili netti risultanti dal bilancio si ripartiscono come segue:

a) la ventesima parte degli stessi alla riserva legale, finchè questa non abbia raggiunto l'ammontare di Euro diecimila ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2463 c.c.;

b) il rimanente a disposizione dei soci per l'assegnazione del dividendo, in proporzione alle rispettive partecipazioni o per altra destinazione decisa dagli stessi.

Si applica l'art.2478 bis c.c.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE -

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 45

Qualora, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, la

STATUTO E REGOLAMENTO

società si sciolga, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione, secondo quanto previsto all'art.2487 c.c.

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

ART. 46

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e nella quale non sia obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da n.3 (tre) arbitri, che dovranno essere nominati, su istanza della parte più

STATUTO E REGOLAMENTO

diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

Gli arbitri decideranno secondo le norme di legge, in modo rituale e tale decisione, sommariamente motivata, dovrà essere comunicata a tutte le parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO IX

RINVIO

ART. 47

Per quant'altro qui non contemplato si rimanda alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia.

Ai fini del presente statuto sociale, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal registro delle imprese.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

STATUTO E REGOLAMENTO